

Indicatori della crisi di cui all'art. 13

Riccardo Ranalli

L'art. 13 reca la disciplina degli indicatori della crisi rilevanti per gli obblighi di segnalazione interna. Il primo comma fornisce un quadro generale di riferimento degli *'indicatori'*, mentre nel secondo comma vengono delineate le caratteristiche che debbono possedere gli *'indici'*, demandandone la definizione al CNDCEC con successiva approvazione da parte del MISE. Al terzo comma viene infine introdotta (cogliendo una richiesta a suo tempo avanzata dal CNDCEC) la possibilità dell'impresa di modificare gli indici laddove essi non siano adeguati alla fattispecie specifica. Mentre, in astratto, gli indicatori possono avere anche solo natura qualitativa, gli indici appartengono invece al più ristretto ambito degli elementi quantitativi. Ed è solo a questi ultimi che il legislatore ha inteso fare riferimento nel momento stesso in cui, nell'*incipit* della norma, delinea gli indicatori della crisi negli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario. Il concetto di equilibrio, infatti, presuppone necessariamente la comparazione di grandezze quantitative.

È questa una premessa non irrilevante posto che sia i principi di revisione (ISA 570), sia i principi contabili (OIC 9), sia ancora alcune elaborazioni della prassi (ODCEC Milano, *Sistemi di Allerta Interna*, quaderno n. 71) fanno pregnante riferimento a profili qualitativi. Quella del legislatore, a parere di chi scrive, è stata una scelta tanto coraggiosa quanto opportuna perché consente di escludere profili di soggettività, dannosi nel momento stesso in cui si intende incidere su comportamenti devianti diffusi in contrasto con principi contabili cogenti che avrebbero già dovuto permettere di intercettare tempestivamente le situazioni di allerta (v. R. RANALLI, *La fattibilità del piano: luci, ombre e prospettive*. Atti del XXX Convegno di Courmayeur, in *Giurisprudenza Commerciale*, febbraio 2018).